

Commissione Paritetica Cantonale dell'Edilizia e del Genio Civile

resp.: S. Malpangotti / S. Lupi
e-mail: info@cpcedilizia.ch

6500 Bellinzona, 22 febbraio 2008

Alle spettabili imprese
nel settore dell'edilizia principale
del cantone Ticino

DISPOSIZIONI DEL CNM 2006 E DEL CCL-TI 2006-2008 VALIDE FINO AL 31 DICEMBRE 2008

Egregi Signori,

il CNM (2006) e rispettivamente il CCL-TI (2006-2008) dell'edilizia decaduti il 30 settembre 2007 sono ripristinati retroattivamente al 1° ottobre 2007 sino al 31 dicembre 2008 con i seguenti adeguamenti:

1. Aumenti salariali

1.1. Aumenti salariali a partire dal **1° febbraio 2008**

1.1.1. I salari orari, rispettivamente costanti di tutte le classi salariali (assistenti inclusi), devono essere aumentati di fr. 0,55 l'ora.

1.1.2. I salari mensili di tutte le classi salariali (assistenti inclusi) devono essere aumentati di fr. 100.— mensili.

1.2. Aumenti individuali a partire dal **1° febbraio 2008**

Calcolato sulla massa salariale della ditta, va inoltre concesso un aumento individuale pari allo 0.5%

2. Nuovi salari base a partire dal **1° febbraio 2008**

I nuovi salari base (minimi) sono i seguenti:

Classe salariale	<u>Salario orario</u>	<u>Salario mensile</u>
C	fr. 24.25	fr. 4'224.--
B	fr. 26.60	fr. 4'636.--
A	fr. 28.70	fr. 5'048.--
Q	fr. 29.80	fr. 5'244.--
V	fr. 31.65	fr. 5'573.--

3. Salari apprendisti a partire dal **1° febbraio 2008**

La retribuzione minima oraria degli apprendisti è la seguente:

1° anno	2° anno	3° anno
fr. 8.94 l'ora	fr. 11.92 l'ora	fr. 14.90 l'ora
(30 % del salario base della classe salariale Q)	(40 % del salario base della classe salariale Q)	(50 % del salario base della classe salariale Q)

4. Orario di lavoro (vedi art. 17 CCL-TI)

L'art. 17.2 del CCL-TI è modificato come segue:

17.2 È ammesso l'utilizzo di al massimo 80 ore flessibili annuali, da programmare nel calendario di lavoro (massimo quindi di 2144 ore/anno, rispettivamente 46.5 ore/settimana).


5. Ore flessibili (vedi art. 18 CCL-TI)


Gli art. 18.3 e 18.4 sono modificati come segue:

18.3. Tutte le ore perse per intemperie o per esigenze di flessibilità aziendale che superano le 80, dovranno essere pagate secondo le disposizioni del CNM e di legge.

18.4. Se durante l'anno il lavoratore avrà effettuato più di 2064 ore, le ore eccedenti verranno compensate, entro il 31 marzo dell'anno seguente, a salario normale o in corrispondente tempo libero. Questo diritto esiste fino a un totale di 80 ore annuali.

Come al solito siamo a vostra completa disposizione per fornirvi eventuali chiarimenti ed approfittiamo dell'occasione per porgervi i nostri migliori saluti.

per la Commissione Paritetica Cantonale
il presidente:

M. Gall

il segretario:

S. Malpangotti